

## SEZIONE II

### RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE RISORSE MINERALI

**§ 59. - L. 21 luglio 1967 n. 613. Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla L. 11 gennaio 1957 n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi (estratto).**

#### TITOLO I

##### RICERCA E COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI NEL MARE TERRITORIALE E NELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE

#### CAPO I

##### DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE

**Art. 1.** Agli effetti delle presente legge si intende per piattaforma continentale il fondo ed il sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale, fino al limite corrispondente alla profondità di 200 metri o, oltre tale limite, fino al punto in cui la profondità delle acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone (1).

La determinazione del limite esterno della piattaforma continentale italiana sarà effettuata mediante accordi con gli Stati, le cui coste fronteggiano quelle dello Stato italiano e che hanno in comune la stessa piattaforma continentale.

Sino alla entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente, non sono rilasciati permessi di prospezione non esclusiva e di ricerca né concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella piattaforma continentale italiana se non al di qua della linea mediana tra la costa italiana e quella degli Stati che la fronteggiano.

(1) Comma sostituito, ai sensi dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1994 n- 689, dall'art. 76 della Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare che, ai primi sette commi, così dispone: «1. The continental shelf of a coastal State comprises the sea-bed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territorial to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical mile from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance. 2. The continental shelf of a coastal State shall not extend beyond the limits provided for in paragraphs 4 to 6. 3. The continental margin comprises the submerged prolongation of the land mass of the coastal State, and consists of the sea-bed and subsoil of the shelf, the slope and the rise. It does not include the deep ocean floor with its oceanic ridges or the subsoil thereof. 4. a) For the purposes of this Convention, the coastal State shall establish the outer edge of the continental margin wherever the margin extends beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, by either:

(i) a line delineated in accordance with paragraph 7 by reference to the outermost fixed points at each of which the thickness of sedimentary rocks is at least 1 per cent of the shortest distance from such point to the foot of the continental slope; or

(ii) a line delineated in accordance with paragraph 7 by reference to fixed points no more than 60 nautical miles from the foot of the

continental slope.

b) In the absence of evidence to the contrary, the foot of the continental slope shall be determined as the point of maximum change in the gradient at its base. 5. The fixed points comprising the line of the outer limits of the continental shelf on the sea-bed, drawn in accordance with paragraph 4 (a) (i) and (ii), either shall not exceed 350 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured or shall not exceed 100 nautical miles from the 2,500 metre isobath, which is a line connecting the depth of 2,500 metres. 6. Notwithstanding the provisions of paragraph 5, on submarine ridges, the outer limit of the continental shelf shall not exceed 350 nautical miles from the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured. 7. The coastal State shall delineate the outer limits of its continental shelf, where that shelf extends beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, by straight lines not exceeding 60 nautical miles in length, connecting fixed points, defined by co-ordinates of latitude and longitude».

#### CAPO II

##### OGGETTO DEL TITOLO

**Art. 2.** Il diritto di esplorare la piattaforma continentale e di sfruttarne le risorse naturali appartiene allo Stato.

Le attività dirette alla prospezione, alla ricerca ed alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane, dalla costa a bassa marea fino al limite esterno della piattaforma continentale italiana, sono soggette alle disposizioni della presente legge e a quelle non contrastanti contenute nelle leggi vigenti.

Le attività di cui al comma precedente sono esercitate in modo da non portare ingiustificate restrizioni alla libertà di navigazione, all'esercizio della pesca, alla conservazione delle risorse biologiche del mare, agli altri usi dell'alto mare, secondo il diritto internazionale, nonché alla conservazione del litorale, delle spiagge, delle rade e dei porti.

Le sostanze minerali ricavate dalla piattaforma continentale sono considerate, a tutti gli effetti, compresi quelli fiscali non previsti dalla presente legge, alla stregua di quelle ricavate nel territorio italiano.

Le autorizzazioni e le concessioni per la esplorazione della piattaforma continentale a fini diversi da quelli previsti nei commi precedenti e per lo sfruttamento delle risorse naturali diverse dagli idrocarburi e dalle altre sostanze minerali, sono di competenza della amministrazione marittima. Per tali autorizzazioni e concessioni valgono, in quanto applicabili, le norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione a quelle vigenti per la determinazione del canone dovuto.

**Art. 3.** [1] Le attività di cui al secondo comma dell'articolo precedente, si sviluppano nelle seguenti fasi:

1) prospezione consistente in rilievi superficiali

estesa a tutto il sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale italiana e volta ad accertarne le caratteristiche geo-minerarie;

2) prospezione analoga alla precedente ma in zona delimitata, consentita con carattere di non esclusività;

3) ricerca esclusiva in zona avente configurazione ed estensione obbligata, consistente in tutte le operazioni volte al rinvenimento di giacimenti, ivi comprese le perforazioni meccaniche;

4) coltivazione esclusiva in area compresa nell'ambito del permesso di ricerca e volta allo sfruttamento del giacimento rinvenuto [...].

[3] La fase di cui al punto 2) non ha carattere di obbligatorieta e può essere consentita sia antecedentemente che contemporaneamente alle fasi 3) e 4); la fase di cui al punto 3) è obbligatoria per il passaggio alla fase della coltivazione, di cui al punto 4).

**Art. 4.** Salvo quanto disposto dalle norme della presente legge, da quelle di polizia mineraria e da ogni altra disposizione che regoli l'attività mineraria, la tutela dei diritti dello Stato sulla piattaforma continentale resta affidata, secondo le norme del codice della navigazione, in quanto applicabili, all'autorità marittima.

L'autorità marittima vigila altresì sull'osservanza da parte dei permissionari e dei concessionari degli obblighi e vincoli loro imposti su richiesta del Ministero della marina mercantile.

### CAPO III DELLA PROSPEZIONE

**Art. 5.** [1] La prospezione consiste in rilievi geografici, geologici e geofisici, eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, intesi ad accertare la natura del sottofondo marino, di cui all'art. 2, ai fini della ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi [...].

[3] Ai fini della prospezione di cui al precedente comma, il sottofondo marino viene diviso nelle seguenti zone:

Zona A: sottofondo marino adriatico adiacente al territorio della penisola a nord del 44° parallelo, eccezion fatta della zona delimitata al punto 1 della tabella A allegata alla L. 10 febbraio 1953 n. 136;

Zona B: sottofondo marino adriatico adiacente al territorio della penisola fra il 44° e il 42° parallelo e delle isole Tremiti e Pianosa;

Zona C: sottofondo marino adiacente al territorio della Sicilia e delle isole Eolie, Ustica, Egadi, Pantelleria e Pelagie;

Zona D: sottofondo marino adriatico e jonico adiacente al territorio della penisola a sud del 42° parallelo;

Zona E: sottofondo marino tirrenico adiacente al territorio della penisola, delle isole dell'Arcipelago toscano e delle isole Pontine, nonché il sottofondo marino adiacente al territorio della Sardegna.

[4] La prospezione deve essere completata entro i seguenti termini massimi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge:

Zona A: trenta giorni;

Zona B: otto mesi;

Zona C: ventisei mesi;

Zona D ed E: quattordici mesi [...].

**Art. 7.** Con avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende note le modalità con le quali è possibile prendere conoscenza dei risultati dei rilevamenti eseguiti in base al programma di cui all'art. 5.

**Art. 8.** Sulle aree per le quali non sono stati accordati all'Ente nazionale idrocarburi i permessi di cui all'art. 6, sono rilasciati o permessi non esclusivi di prospezione, ai sensi del presente Capo, o permessi di ricerca, ai sensi del successivo Capo IV.

L'Ente nazionale idrocarburi potrà ottenere nelle aree predette permessi di ricerca, oltre quelli di cui all'art. 6, dopo trascorsi due anni dal termine di esecuzione della prospezione di cui all'art. 5, senza peraltro poter concorrere con le istanze di terzi presentate entro il biennio citato.

**Art. 10.** Il permesso di prospezione non è esclusivo.

Esso è accordato, per la durata di un anno, su aree continue delimitate mediante il reticolato geografico di meridiani e paralleli, salvo per il lato che coincide con la linea costiera o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'art. 1 o con il perimetro della zona di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla L. 10 febbraio 1953 n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione già accordati e confermati ai sensi della presente legge.

Non possono formare oggetto di permesso di prospezione le aree già accordate in permesso di ricerca o in concessione di coltivazione a terzi. Entro tali aree il titolare di un permesso di prospezione per le aree adiacenti può tuttavia eseguire rilievi con il consenso del permissionario o del concessionario.

**Art. 11.** Il titolare del permesso di prospezione di cui all'art. 9 deve corrispondere allo Stato il canone anticipato di lire sei per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso (1).

E escluso il rimborso del canone nei casi di decadenza o di rinuncia parziale o totale al permesso.

(1) Il canone è stato aggiornato dall'art. 18 del D.Lg. 25 novembre 1996 n. 625.

**Art. 12.** Il titolare del permesso di prospezione deve riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sui lavori effettuati ed i risultati ottenuti.

Entro tre mesi dalla scadenza del permesso deve presentare una documentata relazione conclusiva sulla prospezione.

**Art. 13.** Il permesso di prospezione non è trasferibile per atto fra vivi.

**Art. 14.** Nell'ambito del permesso di prospezione di cui all'art. 9 possono essere accordati a terzi permessi di ricerca. In tal caso, il titolare del permesso di prospezione potrà operare, nelle aree oggetto dei

permessi dei terzi, per un periodo massimo di tre mesi dal conferimento di detti permessi, salvo il consenso dei titolari per l'ulteriore seguito delle operazioni.

**Art. 15.** Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso di prospezione previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:

- 1) perde i requisiti soggettivi di cui all'art. 9;
- 2) non corrisponde il canone di cui all'art. 11;
- 3) cede il permesso a terzi;
- 4) non si attiene alle disposizioni delle autorità competenti.

#### CAPO IV DEL PERMESSO DI RICERCA

**Art. 16.** [2] In caso di concorso di domande per la stessa zona, si tiene conto della razionalità e completezza del programma di lavoro che preveda altresì la sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha già fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese.

[3] A parità di condizioni vale il criterio della priorità di presentazione delle domande.

[4] Sono considerate domande concorrenti, ai fini del secondo comma, quelle presentate nelle more della istruttoria e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi*.

**Art. 17.** La domanda intesa a ottenere il permesso di ricerca deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale la trasmette al Ministero della marina mercantile per un preventivo parere di massima. Eseguita poi l'istruttoria di propria competenza, sottopone l'istanza stessa al parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi, di cui al successivo art. 45, ai fini dell'assegnazione del titolo e dell'approvazione del relativo programma di lavoro.

In caso di accoglimento della domanda il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa le proprie decisioni a quello della marina mercantile per la determinazione degli obblighi e dei vincoli, alla cui osservanza è condizionato il permesso.

**Art. 18.** Il permesso di ricerca deve essere intestato a più soggetti, persone fisiche o giuridiche, comprese le società per azioni, in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, secondo le quote indicate nelle domande di permesso.

I contitolari sono solidalmente tenuti verso la pubblica Amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività mineraria e rispondono egualmente in via solidale anche nei confronti dei

terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'Amministrazione e con i terzi.

La perdita dei requisiti di cui all'art. 16 o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o più contitolari non comporta la decadenza o la revoca del permesso se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote di colui o coloro venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi.

La quota di uno o più contitolari non può essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso.

I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 500 mila.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto nei confronti dell'Amministrazione, salva l'applicazione dell'art. 41, punto 7 (1).

(1) Le disposizioni dell'art. 18 in materia di contitolarietà si estendono alle concessioni di coltivazione: art. 9 della L. 9 gennaio 1991 n. 9.

**Art. 19.** [2] L'area del permesso deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che coincide con la linea costiera, o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'art. 1, o con il perimetro della zona di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla L. 10 febbraio 1953 n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni già accordati e confermati ai sensi della presente legge.

[3] I vertici dell'area del permesso, intesa come distanza fra i vertici estremi, non deve essere superiore a quattro volte la larghezza media dell'area stessa.

[4] La lunghezza dell'area del permesso, intesa come distanza fra i vertici estremi, non deve essere superiore a quattro volte la larghezza media dell'area stessa.

**Art. 20.** [3] Il permissionario deve presentare, per ciascuna proroga, il programma dei lavori che è tenuto a eseguire nel nuovo periodo di vigenza del permesso; il programma stesso deve essere approvato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con il decreto che conferisce la proroga.

[4] La proroga è concessa con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2.

**Art. 21.** [3] Le perforazioni relative ai permessi adiacenti alla costa possono essere anche eseguite nella terraferma mediante pozzi orientati verso il mare, con le particolari cautele, modalità e condizioni che saranno imposte dall'Ingegnere capo della competente sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, sentito il titolare dell'eventuale permesso sull'area litoranea.

[4] Contro le determinazioni dell'Ingegnere ca-

po è ammesso ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale decide, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

[5] Ove il pozzo debba essere ubicato su zona di demanio marittimo ovvero nella zona contigua prevista dall'art. 55 c. nav., il titolare del permesso deve richiedere apposita autorizzazione o concessione all'autorità marittima secondo le norme del codice stesso e del relativo regolamento di esecuzione.

**Art. 22.** Il titolare del permesso deve (1):

- 1) svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;
- 2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sulle indagini effettuate e sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo alla approvazione dell'autorità mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;
- 3) entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne notizia all'autorità mineraria;
- 4) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richieda;
- 5) conservare, con le modalità indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti;
- 6) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richieda;
- 7) osservare le disposizioni della legge e dei regolamenti minerari nonché quelle previste nel permesso e le prescrizioni che venissero impartite dall'autorità mineraria, ai fini della esecuzione del programma, e dall'autorità marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2.

(1) Cfr. anche l'art. 7 della L. 9 gennaio 1991 n. 9.

**Art. 23.** Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso (1).

Il canone annuo è aumentato a lire venti per il primo triennio di proroga ed a lire trenta per il secondo triennio.

Il canone predetto è pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso, concesso o prorogato.

In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

(1) Il canone è stato aggiornato dall'art. 18 del D.L.g. 25 novembre 1996 n. 625.

**Art. 24.** Il titolare del permesso può rinunciare anche a parte dell'area di ricerca, ma ciascuna rinuncia può comprendere solo superfici continue e compatte non inferiori ai diecimila ettari, adiacenti al perimetro dell'area oggetto del permesso. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'art. 19.

**Art. 25.** Alla scadenza del primo periodo del permesso l'area della ricerca è ridotta del 25 per cento e, alla scadenza della prima proroga, di un altro 25

per cento dell'area inizialmente concessa.

La riduzione è fatta su un'area continua, compatta e adiacente al perimetro dell'area oggetto del permesso, indicata dal titolare, computando quelle che hanno formato oggetto di rinuncia ma non quelle ottenute in concessione.

L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'art. 19.

Non si fa luogo a riduzione quando l'area da restituire sia inferiore a 10.000 ettari.

#### CAPO V DELLA COLTIVAZIONE

**Art. 27.** [3] La domanda di concessione deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione, a pena di decadenza entro un anno dal riconoscimento da parte dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma primo.

[4] Il programma indica il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione.

[5] La concessione, previo accertamento dell'adempiimento degli obblighi derivanti dal permesso, è rilasciata, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2.

[6] Con lo stesso decreto sono determinate l'estensione e la configurazione dell'area della concessione, è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione e ne è fissato il termine di ultimazione ed è altresì approvato il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione.

[8] La concessione è regolata dal disciplinare tipo vigente all'atto del rilascio del relativo permesso.

**Art. 28.** L'area della concessione deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che coincide con la linea costiera, o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'art. 1, o con il perimetro della zona di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla L. 10 febbraio 1953 n. 136, o con il perimetro di permessi di ricerca o di concessione già accordati e confermati ai sensi della presente legge.

I vertici dell'area della concessione sono espressi in gradi e minuti primi.

Nell'ambito dello stesso permesso possono essere accordate più concessioni di coltivazione.

**Art. 29.** La durata della concessione è di trenta anni.

Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

La proroga è disposta alle stesse condizioni del-

la concessione originaria, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2.

**Art. 30.** Il concessionario deve:

- 1) effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori senza ingiustificate soste;
- 2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nella concessione, sull'andamento dei lavori in corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro il perimetro della concessione;
- 3) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico-tecnico e gli altri dati che essa richieda;
- 4) conservare, con le modalità indicate nella concessione, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti;
- 5) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richieda;
- 6) osservare oltre che le disposizioni di legge e dei regolamenti minerari quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria al fine di quanto prescritto al precedente numero 1) e dall'autorità marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2.

**Art. 31.** Le opere necessarie per la ricerca, la coltivazione, la raccolta e il trasporto degli idrocarburi in terraferma, con esclusione delle zone di demanio marittimo e di quelle indicate nell'art. 55 c. nav., sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della L. 25 giugno 1865 n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'approvazione dei relativi progetti da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I progetti approvati sono depositati presso i Comuni dove deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'art. 17 della L. 25 giugno 1865 n. 2359.

Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere sono proposte al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel termine di cui all'art. 18 della citata legge e sono decise dal Ministro stesso con decreto motivato.

Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può, con decreto motivato, su richiesta del permissionario o del concessionario, disporre l'occupazione, per non oltre un biennio, di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente l'indennità di occupazione.

I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto.

**Art. 32.** Il concessionario deve corrispondere anti-

patamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire quaranta per ogni ettaro dell'area compresa nella concessione (1).

In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

(1) Il canone è stato aggiornato dall'art. 18 del D.Lg. 25 novembre 1996 n. 625.

**Art. 33.** Il titolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere allo Stato una aliquota del prodotto della coltivazione da consegnarsi in località di terraferma da determinarsi con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con rimborso al concessionario da parte dello Stato di tutte le spese dirette e indirette di trasporto, da bocca di pozzo al punto di consegna, e di conservazione di tale aliquota a decorrere dalla data stabilita per la consegna.

L'aliquota dovuta è pari all'8 per cento della quantità di idrocarburi liquidi ed al 5 per cento degli idrocarburi gassosi estratti.

L'aliquota non è dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere e in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento.

Sono esenti dal pagamento dell'aliquota le produzioni che non superino complessivamente nell'anno cinquantamila tonnellate di idrocarburi liquidi e 200 milioni di metri cubi di gas naturale.

Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello per le finanze, può essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalità di cui al disciplinare tipo, previsto dall'art. 40 della presente legge.

**Art. 34.** La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio, realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi nelle aree di cui all'art. 2, è esente da imposta di ricchezza mobile categoria B nei venti esercizi successivi alla entrata in vigore della presente legge (1), purché investita direttamente nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi, o in ambedue le fasi, esplicate sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale, sia nelle zone del territorio nazionale soggette alla disciplina della L. 11 gennaio 1957 n. 6.

L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo dell'attività prevista nel precedente comma.

Per ottenere l'esenzione prevista nel primo comma, le società e gli enti tassabili in base a bilancio devono farne esplicita richiesta in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando altresì la parte degli utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.

L'esenzione è applicata, in via provvisoria, in base alla dichiarazione per un importo non superiore

al 50 per cento del reddito dichiarato, e, in via definitiva, in base alle risultanze della documentazione ed osservate le condizioni previste nel comma seguente.

Le opere per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un sessennio dalla data stessa. La data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché l'ammontare dei costi sostenuti, dovranno essere comprovati mediante certificati rilasciati dalla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente territorialmente.

La certificazione prevista nel precedente comma deve essere presentata all'Ufficio distrettuale delle imposte diretto competente entro 180 giorni dalla ultimazione dei lavori di prospezione e di ricerca previsti.

Qualora risulti che l'attività programmata non sia stata iniziata ed espletata o nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine di sei anni indicato nel quinto comma del presente articolo, al recupero dell'imposta provvisoriamente esonerata e si applica a carico della società o dell'ente una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima.

(1) L'esenzione è stata prorogata fino al 31 dicembre 1995 dall'art. 27 della L. 9 gennaio 1991 n. 9.

**Art. 35.** Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sarà imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo.

Il bilancio delle società e degli enti di cui al comma precedente dovrà essere costituito da:

- uno stato patrimoniale;
- un conto economico generale a struttura analitica dei costi, ricavi e rimanenze.

A partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, le società e gli enti predetti debbono trasmettere, entro trenta giorni dall'approvazione, copia del proprio bilancio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

**Art. 36.** Il concessionario può chiedere l'ampliamento dell'area della concessione, purché nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare anche a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa.

L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisiti di cui all'art. 28.

Sulla richiesta del concessionario provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo o quinto comma dell'art. 2.

#### CAPO VI

##### DISPOSIZIONI PER L'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

**Art. 38.** [2] Lo stesso Ente nazionale idrocarburi esercita l'attività di prospezione non esclusiva non-

ché le attività di ricerca e di coltivazione nelle zone ad esso assegnate, attraverso società controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarità con terzi.

[4] Le società di cui al secondo comma hanno facoltà di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono anche costituire, ai fini dell'esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese.

#### CAPO VII

##### DISPOSIZIONI COMUNI

**Art. 39.** I dati e le notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione, forniti all'Amministrazione dai titolari dei permessi e concessioni e che rivestono carattere di riservatezza, quali i rilievi geofisici e le interpretazioni relative, i profili geologici dei pozzi con le diagrafie, le correlazioni relative, l'entità delle riserve, non possono essere resi pubblici senza il consenso scritto degli interessati.

I dati e le notizie di cui sopra, relativi a permessi o concessioni revocati, scaduti o rinunciati, o concernenti aree restituite in base agli artt. 24, 25 e 36, possono essere resi pubblici dall'Amministrazione soltanto dopo due anni dalla cessazione dei rispettivi titoli.

L'Amministrazione ha peraltro facoltà, in ogni caso, di utilizzare tutti gli elementi comunque in suo possesso per la pubblicazione dei risultati di carattere generale o regionale derivanti dalla elaborazione collettiva degli elementi medesimi.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quattro riguarda la divulgazione dei dati statistici.

Nel *Bollettino e degli idrocarburi* sono pubblicate anche gli atti indicati nel secondo comma dell'art. 43 della L. 11 gennaio 1957 n. 6, e relativi alla materia regolata dalla presente legge.

**Art. 40.** Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalità di esecuzione relative ai permessi ed alle concessioni in applicazione del titolo primo della presente legge.

Il disciplinare tipo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (1).

(1) Il disciplinare è stato approvato con D.M. 6 agosto 1991.

**Art. 41.** Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:

- 1) perde i requisiti soggettivi di cui al precedente art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'art. 18;
- 2) non inizia i lavori nei termini prescritti;
- 3) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso è stato subordinato e non si attiene alle disposizioni delle autorità minerarie e marittime;

- 4) non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto dal precedente art. 27;
- 5) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;
- 6) non corrisponde nei termini il canone;
- 7) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione;
- 8) procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuto autorizzazione;
- 9) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge ed imposti dal permesso a pena di decadenza.

**Art. 42.** Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:

- 1) perde i requisiti soggettivi di cui al precedente art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'art. 18;
- 2) non svolge il programma di sviluppo del campo entro il termine prescritto nel decreto di concessione;
- 3) non si attiene alle disposizioni impartite dalla autorità mineraria e marittima;
- 4) riduce, senza apposita autorizzazione e senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;
- 5) sospende i lavori senza averne autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;
- 6) non corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;
- 7) trasferisce la concessione senza averne avuto autorizzazione;
- 8) non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'art. 30 della presente legge;
- 9) non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la sanzione della decadenza.

**Art. 43.** La competenza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi è estesa alla materia disciplinata dal titolo primo della presente legge.

La competenza territoriale delle Sezioni del predetto Ufficio è stabilita come risulta dalla tabella A allegata alla presente legge.

Resta ferma la competenza degli organi della Regione siciliana sul controllo dell'attività che si esplica nell'ambito dei permessi e delle concessioni, che all'atto dell'entrata in vigore dalla presente legge risultano accordati nel mare territoriale adiacente alle coste della Regione stessa e che saranno rinnovati ai sensi del successivo art. 53.

**Art. 44.** Ai fini dell'esercizio dei poteri attribuiti dal titolo primo della presente legge al Ministero della marina mercantile, l'ambito della competenza dei Compartimenti marittimi è stabilito come risulta dalla tabella B allegata alla presente legge (1).

(1) si omette la tabella B.

**Art. 45.** Il Comitato tecnico per gli idrocarburi, per i

pareri previsti nella presente legge, è integrato dai seguenti componenti:

- un funzionario del Ministero degli affari esteri;
  - un funzionario del Ministero della difesa;
  - un funzionario del Ministero della marina mercantile;
  - un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- designati dai rispettivi Ministri.

Per i pareri sulle istanze di rinnovo dei permessi e delle concessioni, rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalla Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 53, il Comitato sarà integrato con un rappresentante della Regione stessa.

**Art. 46.** I permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione, rilasciati a norma degli artt. 9, 17 e 27 della presente legge, sono soggetti alla tassa di concessione governativa nelle seguenti misure:

- a) permessi di prospezione: L. 10.000;
- b) permessi di ricerca: L. 40.000;
- c) concessioni di coltivazione: L. 80.000.

Alla tassa di cui alla lettera c) sono soggetti anche i decreti di ampliamento dell'area della concessione di coltivazione, emanati a norma dell'art. 36 della presente legge.

## CAPO VIII

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

**Art. 47.** Le disposizioni contenute nel titolo primo della presente legge si applicano anche ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione in corso alla data della sua entrata in vigore.

Ai permissionari ed ai concessionari, che all'atto del conferimento del rispettivo titolo abbiano sottoscritto l'impegno a sottostare ad ogni futura norma legislativa e regolamentare sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi nella piattaforma continentale, saranno confermati i permessi o le concessioni, purché abbiano adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal permesso o dalla concessione.

La conferma del permesso o della concessione è disposta su istanza dell'interessato e sempreché sussistano le condizioni di cui al comma precedente, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, di concerto con il Ministero per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2.

Il decreto indica quale parte del tempo trascorso dalla data in cui i permessi e le concessioni sono stati accordati debba essere considerata agli effetti degli artt. 20 e 29, approva il programma che il titolare del permesso o della concessione deve svolgere per la prosecuzione della ricerca o dello sviluppo del campo o della coltivazione e stabilisce ogni altro obbligo in conformità alle disposizioni del titolo primo della presente legge.

I titolari decadono dal permesso o dalla concessione, senza diritto ad alcun indennizzo o rimborso di canone già corrisposto, se non presentano l'istan-

za di conferma entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 48.** Le conferme, proroghe e riduzioni di permessi e di concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere concesse, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, anche se le rispettive aree non siano conformi al disposto degli artt. 19 e 28.

**Art. 49.** Gli impianti di ricerca e di coltivazione nella piattaforma continentale italiana sono soggetti alle leggi dello Stato.

Le attribuzioni spettanti agli organi statuali nelle rispettive materie sono esercitate dagli organi che hanno competenze sul litorale più vicino all'impianto.

Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di detti impianti sono regolati ai sensi degli artt. 4 e 5 c. nav., approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, fino al momento in cui gli impianti stessi sono in navigazione.

**Art. 50.** Per la sicurezza e la salute dei lavoratori, per il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale nonché per il buon governo dei giacimenti, si applicano le norme di cui al D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128.

**Art. 53.** Entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione, rilasciati dalla Regione siciliana nel mare territoriale adiacente al suo territorio, devono chiedere il rinnovo del rispettivo titolo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il rinnovo del titolo, previo accertamento dell'osservanza degli obblighi assunti e sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, è accordato in conformità alle disposizioni della presente legge con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2.

**Art. 54.** L'aliquota in natura stabilita dall'art. 33, quando è corrisposta per le concessioni di coltiva-

zione relative a giacimenti siti nel sottofondo del mare territoriale adiacente alle coste delle Regioni a statuto speciale, è, per una terza parte, devoluta alle Regioni stesse, per essere destinata allo sviluppo delle loro attività economiche ed al loro incremento industriale.

**Art. 57.** Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati della Comunità economica europea o a società aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati e alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nei rispettivi territori, purché abbiano capacità tecnica ed economica adeguata (1)

(1) Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 1969 n. 1336.

#### TABELLA A

##### CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLE SEZIONI DELL'UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI (art. 43 della legge)

*Sezione di Bologna:* oltre ai territori del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia-Romagna, delle Marche, il sottofondo marino adiacente al territorio della Liguria, del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia, dell'Emilia-Romagna e delle Marche, dalla linea di bassa marea fino al limite esterno della relativa piattaforma continentale.

*Sezione di Roma:* oltre ai territori della Toscana con il relativo arcipelago, del Lazio con le isole Ponziane, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Molise, il sottofondo marino adiacente al territorio della Toscana e del relativo arcipelago, del Lazio con le isole Ponziane, dell'Abruzzo, del Molise e della Sardegna dalla linea di bassa marea fino al limite esterno della relativa piattaforma continentale.

*Sezione di Napoli:* oltre ai territori della Campania e del relativo arcipelago, delle Puglie, delle isole Tremiti e di Pianosa, della Basilicata e della Calabria, il sottofondo marino adiacente al territorio delle predette regioni ed isole, nonché della Sicilia, isole Eolie, Ustica, Egadi, Pantelleria, Linosa, lampione e Lampedusa, dalla linea di bassa marea fino al limite esterno della relativa piattaforma continentale.